

Accordo unanime per passare l'azienda ai discendenti

Il Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 30 OTTOBRE 2019 | Angelo Busani

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del "patto di famiglia" (a opera della legge 55/2006) il legislatore ha inteso facilitare il passaggio generazionale di aziende e società, permettendo di programmare questa vicenda durante la vita dell'imprenditore mediante la stipula di un apposito contratto, senza che tale pattuizione possa essere contestata una volta che si apra la successione dell'imprenditore. In sostanza, la legge ha preso atto che un conto è un'eredità comprendente immobili e strumenti finanziari (caso nel quale la trasmissione del patrimonio agli eredi deve necessariamente affidarsi alla donazione o al testamento) mentre altro conto è che una persona abbia la proprietà di un'azienda o di quote di partecipazione al capitale di società. Anteriormente all'introduzione del patto di famiglia, invece, le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferenti rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto della successione. E questo nonostante fosse del tutto evidente il divario esistente tra una vecchia automobile, un appartamento, un'impresa individuale o un pacchetto azionario di controllo di una società quotata. Questo disinteresse era poi aggravato dal fatto che nel nostro Paese la presenza di imprese a carattere familiare è non solo elevata, ma diffusa addirittura tra le società quotate, e cioè là dove gli interessi non sono più circoscritti a pochi soggetti, ma coinvolgono il pubblico degli investitori. Il punto fondamentale è che il decesso dell'imprenditore o del socio di riferimento di una società porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del loro predecessore. Talvolta qualcuno di loro si rivela all'altezza del compito, ma viene ostacolato nella conduzione dell'impresa da quelli che non vi sono stati coinvolti. Altre volte la comune conduzione dell'impresa – anche tra discendenti che siano abili imprenditori – sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi con i quali realizzarli. Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato: la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell'impresa. È in questo contesto che gli studiosi di tali tematiche hanno sempre sottolineato che la continuità nella gestione dell'impresa ne rappresenta un valore fondamentale e che questo elemento, in un'impresa a matrice familiare, è fortemente influenzato anche dal rischio connesso al suo trapasso generazionale. Oggi, dunque, con l'introduzione del patto di famiglia, il rischio della dissoluzione dell'impresa per effetto della scomparsa del suo attuale titolare è sicuramente molto ridimensionato. Il patto di famiglia è un contratto al quale devono prendere parte l'imprenditore, il discendente cui egli intende trasferire l'azienda di famiglia (o le quote di partecipazione al capitale sociale della società di famiglia) e pure tutti coloro che sarebbero i legittimari dell'imprenditore (il concetto di "legittimario" è illustrato nelle pagine precedenti) qualora si immaginasse che l'imprenditore decedesse nel momento stesso in cui si stipula il patto di famiglia: questi ultimi partecipano alla stipula del patto di famiglia per essere "compensati" (con attribuzioni in danaro o di beni "in natura") del fatto che l'imprenditore ha trasferito l'azienda o la società di famiglia al discendente che gli appare essere il soggetto più idoneo per guidare l'attività d'impresa che gli viene affidata. Il beneficiario della trasmissione dell'azienda o della società di famiglia può essere esclusivamente un discendente dell'imprenditore: dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore). Infatti, l'imprenditore potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è "titolare") al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, "saltando" così una generazione. Viene dunque escluso che possano divenire beneficiari della trasmissione dell'azienda o della società di famiglia, mediante il patto di famiglia, soggetti diversi dai discendenti dell'imprenditore come, ad esempio, il coniuge (che deve comunque partecipare alla stipula del contratto) o i fratelli dell'imprenditore. Il pregio del contratto recante il patto di famiglia è che le attribuzioni in esso contenute non possono essere contestate una volta che si apra la successione dell'imprenditore. Pertanto, il patto di famiglia deve essere inteso tanto come una deroga al divieto di stipulare "patti successori" (vale a dire i contratti che abbiano a oggetto la trasmissione dell'eredità di un soggetto vivente, i quali sono irrimediabilmente nulli) quanto come una deroga al principio in base al quale il conseguimento della quota di legittima da parte degli stretti familiari del de cuius è un diritto irrinunciabile fin tanto che il de cuius è in vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA